



Determinazione n. 168/I del 23/07/2010

ALLEGATO

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2010/2011**

Il presente capitolato speciale è stato predisposto per determinare il servizio di trasporto scolastico che l'Amministrazione Comunale attuerà mediante appalto ad imprese specializzate ed ha lo scopo di fissare le norme che lo regoleranno.

Il servizio di trasporto scolastico trova la propria previsione e disciplina generale nella legge regionale n. 31 del 2 aprile 1985 «Norme ed interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere affettivo il diritto allo studio» e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

Tale servizio rientra tra i servizi di trasporto autorizzati e precisamente tra quelli atipici, regolati dalle norme vigenti di cui alla legge regionale n. 46 del 14 settembre 1994 ed è da considerarsi ad ogni effetto «servizio pubblico» e per nessun motivo deve essere sospeso o abbandonato, ai sensi della L. 12/06/1990 n. 146, inerente le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici e sulla salvaguardia dei diritti alla persona e secondo quanto è contenuto nel DPCM 27/01/1994 «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici».

Art. 1 – Oggetto del capitolato

Oggetto del capitolato è il servizio di trasporto scolastico, comprensivo del servizio di sorveglianza. Esso consiste nella raccolta dei bambini delle scuole d'infanzia statali e privata, nonché degli alunni e degli studenti delle scuole dell'obbligo del territorio comunale nei punti di fermata, nel condurli alle rispettive sedi scolastiche e nel riportarli a casa al termine delle lezioni.

Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni di apertura delle varie scuole, in orari che consentano un corretto arrivo ai plessi scolastici, utili cioè per consentire ad ognuno di assistere alle lezioni senza ritardi.

La salita e la discesa dei trasportati dovranno avvenire nello stesso punto di fermata. I punti di fermata saranno il più vicino possibile alle loro abitazioni e dovranno tenere nella massima considerazione la sicurezza degli utenti.

I percorsi sono descritti nel successivo art. 2 del presente capitolato. Essi potranno subire in qualunque momento ampliamenti o riduzioni anche radicali per diverse nuove esigenze che si verificassero.

Art. 2 – Descrizione dei servizi

L'esperimento di gara sarà fatto per lotti di servizi. I percorsi **sotto** riportati e distinti **per lotti sono stati** predisposti sulla scorta delle iscrizioni presunte per l'anno scolastico 2010/2011 e devono ritenersi indicativi. Gli importi posti a base d'asta sono comprensivi anche del servizio di sorveglianza, descritto al successivo art. 3.

I° LOTTO – II° LOTTO – III° LOTTO – VII° LOTTO

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: *Centro – casa Bivio - loc. Bonfaini – loc. Fontanello e loc. Tonolli – loc. Pasquali e Monte Vento - loc. Rodolfa - loc. Busetta – Oliosi (incrocio) – Campagnarossa – Salionze (via Benaco) - Salionze (via Attila e via degli Unni).*



Determinazione n. 168/I del 23/07/2010

Totale utenti: 53
Chilometraggio annuo presunto: km. 8.436
Importo **a base d'asta: Euro 32.973,79 IVA esclusa**

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: Centro – loc. Maiella ai Monti – Salionze (chiesa) (comprende v. Bachelet) – Salionze (v. Trento, v. delle Alpi e v. G. Rossa) – Salionze (v. Teodorico) - loc. Radicchio – loc. Camalavicina – via del Garda (da v. Scarpina) – Salionze (ex-scuola) – loc. M.te Salionze – loc. Tirodella.

Totale utenti: 53
Chilometraggio annuo presunto: km. 8.214
Importo **a base d'asta: Euro 33.002,70 IVA esclusa**

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: Centro – loc. Venturelli – loc. Fenili – loc. Gardoni - loc. Brughiero - loc. Cà Vittori – casa Ferline – casa Taccone

SCUOLA D'INFANZIA: zona Venturelli - S. Lucia – loc. Serseni - loc. Gherla - loc. Ca' Vittori.

Totale utenti: 35/40
Chilometraggio annuo presunto: km. 19.203
Importo a base d'asta: Euro **71.877,08 IVA esclusa**

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: Centro – loc. Pigno – loc. Casetta – loc. Monte Bianco (Cà del Lago) - Borghetto (v. Michelangelo) – loc. Gobbini – loc. Fenilazzo - loc. Ariano – loc. Frati – loc. Gusci – loc. Bertelli - loc. Cogolo.

Totale utenti: 25/30
Chilometraggio annuo presunto: km. 13.320
Importo a base d'asta : Euro 48.321,95 IVA esclusa

Art. 3 – Descrizione del servizio di sorveglianza

Il servizio di sorveglianza è previsto sia per la scuola dell'infanzia sia per le scuole primaria e secondaria.

Il servizio ha per oggetto l'accoglimento sul mezzo di trasporto dei bambini, la sorveglianza e l'assistenza agli stessi durante il tragitto e la consegna alle insegnanti o al personale inserviente all'andata e alle famiglie al ritorno.

Le ditte aggiudicatrici dell'appalto dovranno pertanto assicurare la presenza di un assistente sullo scuolabus durante tutto il periodo intercorrente dalla salita del primo alunno sul pulmino fino alla discesa dell'ultimo.

L'assistente deve aiutare nella salita e discesa i bambini più piccoli o comunque in difficoltà; verifica che siano seduti negli appositi sedili prima che il pulmino parta e che tali rimangano per tutto il percorso o finché il pulmino non sia completamente fermo.

Durante la prestazione dell'attività lavorativa l'assistente dovrà tenere un contegno particolarmente affabile ed educativo nei confronti dei ragazzi trasportati, senza intervenire con atteggiamenti disciplinari punitivi; qualora un bambino non rispettasse le normali regole di comportamento, dovrà riferire all'Ufficio Scuola o alla Direzione della Scuola.

Non sono ammesse interruzioni del servizio in oggetto, pertanto, in caso di assenza, l'assistenza sullo scuolabus dovrà comunque essere garantita da terze persone, idonee a svolgere l'incarico, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.



Determinazione n. 168/I del 23/07/2010

Considerata l'età e le esigenze dei bambini, parte dei quali al primo impatto con il mondo della scuola, si invitano le ditte ad avvalersi di genitori o comunque di persone con esperienza e conoscenza della fascia d'età cui è rivolto il servizio, preferibilmente di età compresa tra i 25 e 50 anni e in buona salute psico-fisica, da attestare con idoneo certificato medico.

La ditta aggiudicataria dovrà impiegare operatori esclusivamente residenti a Valeggio sul Mincio, sui quali l'Amministrazione dovrà esprimere il proprio gradimento.

Il personale fornito dalla ditta aggiudicataria non ha, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune di Valeggio sul Mincio.

Pertanto il Comune non ha obbligo nei confronti del personale fornito dalla ditta aggiudicataria e non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che gli stessi dovessero subire o procurare ad altri nello svolgimento dell'attività.

A tale proposito è necessario che la ditta stipuli idonea polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi.

Gli oneri previdenziali e assistenziali degli assistenti sono a carico della ditta aggiudicataria: a tale scopo la sottoscrizione del presente capitolato equivale ad attestazione in tal senso.

Art. 4 – Aggiudicazione dell'appalto

L'appalto verrà aggiudicato, per lotto, mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo posto a base d'asta per ogni singolo lotto.

Art. 5 – Automezzi da impiegare

Gli automezzi da impiegare devono essere tipo scuolabus (lunghezza massima mt. 9), con una capienza superiore o pari al numero di utenti per il lotto/i per cui intendono concorrere.

Gli automezzi da adibire al trasporto, esclusi quelli di riserva, devono essere di proprietà della ditta aggiudicataria o in disponibilità a diverso titolo giuridico per l'intera durata del servizio (ad esempio leasing).

Tali mezzi devono essere :

- a) immatricolati, omologati e revisionati dal Ministero dei Trasporti – Direzione provinciale della Motorizzazione Civile nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente (art. 1 lett. b del D.M. 31 gennaio 1997);
- b) mantenuti in condizioni di perfetta efficienza;
- c) resi noti all'Amministrazione comunale per quanto riguarda tipo, marca, numero di posti e numero di targa;

Ogni anno dovrà essere prodotta la documentazione attestante il regolare pagamento del bollo e l'avvenuta revisione dell'automezzo, nel rispetto delle norme in vigore.

L'eventuale uso di idonei mezzi di trasporto, diversi da quelli comunicati, va autorizzato dall'Amministrazione comunale.

La ditta aggiudicataria è tenuta a dare all'Ispettorato compartimentale e all'Amministrazione comunale immediata comunicazione di tutti gli incidenti verificatisi, qualunque importanza essi rivestano.

Gli automezzi, inoltre, oltre ad essere in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, dovranno essere mantenuti puliti ed in stato decoroso sia all'interno che all'esterno. La ditta dovrà provvedere alle manutenzioni e riparazioni che si renderanno necessarie per il normale funzionamento dei mezzi.



Determinazione n. 168/I del 23/07/2010

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di apporre sul parabrezza dell'automezzo e sui lati esterni, in modo visibile un cartello con lo stemma del Comune di Valeggio Sul Mincio e con la dicitura «Comune di Valeggio sul Mincio – Servizio di trasporto scolastico» ed indicando il numero della linea assegnata.

Art. 6 – Requisiti delle aziende di trasporto.

Per l'attività oggetto del presente capitolato le imprese saranno tenute ad utilizzare esclusivamente automezzi immatricolati per i servizi di linea o di noleggio.

Le imprese devono essere in possesso dell'autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata ai sensi della L.R. n. 11/2009.

Ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'attuazione del servizio fa carico esclusivamente al titolare dell'azienda aggiudicataria, ferma restando la facoltà per il Comune di agire anche nei confronti del sostituto, nei limiti della responsabilità ascrivibile a quest'ultimo.

Eventuale personale dipendente fa carico esclusivamente all'azienda anche relativamente agli oneri contrattuali, contributivi, fiscali assicurativi ed ogni altro previsto.

L'aggiudicatario deve comunicare all'Amministrazione le generalità di chi effettua il servizio.

L'autista che si pone alla conduzione degli automezzi impiegati deve possedere idonea patente di guida categoria D con certificato di abilitazione professionale (tipo K, KD) da almeno due anni ed esperienza almeno annuale ne servizio di trasporto scolastico. Copia della patente di guida dovrà essere presentata ogni anno, unitamente ad un certificato medico attestante l'idoneità fisica dei conducenti presso l'Ufficio Scuola del Comune.

L'elenco nominativo del personale impiegato per l'espletamento del servizio dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato a cura della ditta appaltatrice ed ogni variazione, intervenuta in qualsiasi periodo dell'anno, dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scuola.

Le aziende che intendono partecipare alla gara devono essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e devono dimostrare, nei modi indicati dal decreto ministeriale n. 448 del 21.12.1991, la propria idoneità morale, professionale e finanziaria. Devono dichiarare, altresì, la disponibilità del parco macchine di proprietà necessario o in disponibilità a diverso titolo giuridico.

Qualora il concorrente non avesse tale disponibilità dovrà dichiarare l'impegno non condizionato e la possibilità di acquisirlo in proprietà o in altro titolo giuridico in tempo utile per sottoporlo ad immatricolazione prima dell'inizio del servizio.

Resta inteso, comunque, che prima della stipula del contratto dovrà essere esibito regolare atto di acquisto in proprietà o a diverso titolo giuridico che assicuri la piena e non condizionata disponibilità dei mezzi necessari per l'intera durata del contratto.

Art. 7 – Decorrenza e durata del servizio

Il servizio avrà decorrenza da settembre 2010 al 30 giugno 2011.



Determinazione n. 168/I del 23/07/2010

Art. 8 – Revisione dei prezzi

Il corrispettivo si intende immodificabile nel primo anno scolastico di validità del contratto. A partire dal secondo anno scolastico di servizio detto corrispettivo sarà oggetto a revisione a partire dal primo gennaio 2012 e poi dal primo gennaio degli anni successivi da effettuarsi, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 sulla base dei dati di cui all'art. 7 comma 4 lett.c) e comma 5 del medesimo D. Lgs.

Art. 9 – Verifica dei percorsi

Le aziende appaltatrici, una volta individuati i percorsi definitivi relativi a ciascun lotto di servizi, ne daranno comunicazione all'Amministrazione Comunale per la loro verifica e per il benessere. Pertanto i chilometri da attribuire ai percorsi per l'anno scolastico 2010/2011 e per gli anni successivi verranno verificati all'inizio dell'attività scolastica dal personale comunale. Le variazioni positive o negative che dovessero verificarsi rispetto al chilometraggio indicato nel presente capitolato saranno considerate solamente nei casi in cui non risulteranno comprese nella franchigia pari a 1500 km.

Conseguentemente i compensi saranno variati, in più o in meno, dell'importo che risulterà dalla moltiplicazione del compenso chilometrico corrisposto per il numero di chilometri che saranno al di fuori della citata franchigia.

L'aumento o la diminuzione del numero dei trasportati non darà luogo ad alcuna variazione del compenso pattuito, che rimane legato alla percorrenza.

Art. 10 – Viaggi per uscite didattiche

La ditta aggiudicataria di ciascun lotto della gara è tenuta per ciascun anno scolastico a mettere a disposizione otto viaggi della durata massima di mezza giornata (5 ore) per uscite didattiche da effettuarsi all'interno del territorio comunale. Le richieste di viaggi verrà inoltrata alla ditta aggiudicataria da parte dell'Ufficio Scuola.

Art. 11 - Responsabilità e Assicurazione

L'Impresa aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i pubblici trasporti e quelli scolastici in particolare.

L'Impresa aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per causa ad esso connesse derivano all'Ente committente, agli utenti o a terzi, a persone e cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'impresa.

In relazione alle responsabilità sopra indicate, la ditta aggiudicataria, contestualmente alla stipula del contratto, dovrà consegnare al Comune copia di polizza assicurativa, stipulata con primario assicuratore e mantenuta in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e/o proroghe, a copertura dei rischi inerenti il servizio per R.C.T., RCO e RCA con i seguenti massimali:



Determinazione n. 168/I del 23/07/2010

- polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) con un massimale minimo per sinistro € 3.000.000,00 «unico» per sinistro senza alcun sottolimito di risarcimento;
- polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga) con un massimale minimo per sinistro di € 3.000.000,00 e con un limite di € 1.500.000,00 per persona danneggiata;
- polizza RCA (responsabilità civile auto) per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'aggiudicataria per l'esecuzione del presente contratto, con un massimale «unico» di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'aggiudicataria, non esonerano l'aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 12 – Cauzione

La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire, prima della stipulazione del contratto, una garanzia fidejussoria secondo quanto stabilito dall'art.113 del D.Lgs n.163/2006, pena, in difetto, la revoca dell'aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria dalla stessa prestata.

La cauzione definitiva è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da primaria compagnia assicuratrice abilitata al ramo cauzioni.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché prevedere che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; l'Amministrazione comunale, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 13, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art.113 del D.Lgs n.163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art.113 del D.Lgs n.163/06.

Art.13 – Inadempimenti, cause di risoluzione, diritto di recesso

In caso di inosservanza da parte dell'impresa degli obblighi e condizioni previste nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Decorso inutilmente tale termine o nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili, fermo restando il diritto del Comune all'applicazione della penalità stabilita al successivo articolo, l'Amministrazione comunale potrà ordinare all'impresa l'immediata sospensione del servizio, eccetto i casi di



Determinazione n. 168/I del 23/07/2010

comprovata ed accertata forza maggiore o per situazioni assolutamente non imputabili all'impresa, ovvero potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.

L'Amministrazione potrà altresì risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta all'appaltatore in forma di lettera raccomandata A/R nei seguenti casi:

- a. apertura di una procedura concorsuale a carico del prestatore di servizi o a carico della ditta capogruppo nel caso di raggruppamento di imprese;
- b. cessazione dell'attività del prestatore del servizio, mancata osservanza delle norme relative al subappalto, del divieto di cessione del contratto;
- c. mancato rispetto inizio dell'attività nei termini previsti, sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;
- d. gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e. violazione ripetuta per due volte delle norme di sicurezza e prevenzione, verbalizzata durante i controlli e non regolarizzata;
- f. mancato rinnovo delle polizze assicurative previste nel capitolato;
- g. mancato rinnovo o integrazione della fideiussione bancaria o assicurativa;
- h. accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione, oltre alla immediata escussione della cauzione, si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa:

- conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi;
- per spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio;
- per i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio a nuova impresa con corrispettivi più onerosi per il Comune.

E' ammessa altresì la risoluzione anticipata del contratto qualora a regime (21/04/2011) delle norme di cui al combinato disposto dell'art. 5 c. 3 e dell'art. 19 c. 4 della L.R. n. 11 del 03/04/2009 l'impresa impieghi autobus per i quali siano decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione, fatte salve eventuali proroghe disposte dalla legislazione regionale.

In tale caso non si procederà all'escussione della cauzione.

E' fatto salvo il diritto di recesso del comune in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Il recesso non comporta per l'appaltatore il diritto di chiedere alcun indennizzo o danno al Comune.

Art.14 – Penalità'

Salva la risoluzione del contratto nei casi di cui a precedente art.13 sono stabilite le seguenti penalità:

- a. Mancata effettuazione di un viaggio, € 200,00 per ogni volta;
- b. Mancata effettuazione di due o tre viaggi in una giornata: € 300,00 a viaggio, salvo i casi accertati di forza maggiore, non dipendenti dall'impresa stessa. Resta comunque l'obbligo di completare il percorso con altri mezzi nel minor tempo possibile; in tali casi, inoltre, l'aggiudicatario si impegna ad avvertire direttamente le famiglie degli alunni trasportati. il ripetersi, anche disgiuntamente, delle omissioni di cui ai punti a) e b) costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;
- c. Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 300,00 per ogni singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, nel quale caso si rimanda a quanto previsto al precedente art.13; Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente, o comunque, il suo ripetersi più di due volte, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;



Determinazione n. 168/I del 23/07/2010

- d. inosservanza degli orari dei servizi, salvo casi accertati di forza maggiore: € 100,00 per ogni singola infrazione inferiore ai 30 minuti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il ripetersi di tale inosservanza per almeno tre volte, anche non consecutive, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;
- e. inosservanza delle fermate stabilite: € 100,00 per ogni inosservanza; il ripetersi dell'omissione per più di tre volte, anche non consecutive costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;
- f. in ogni altro caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali o l'utilizzo di mezzi non idonei o non puliti: penale da € 100,00 a € 300,00 commisurata alla gravità dell'inadempimento contestato soprattutto in relazione ai disagi provocati ai servizi o alla gravità dell'inadempienza.

Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R.. Decorso inutilmente tale termine il Comune detraerà l'importo della penale dalla liquidazione del corrispettivo oppure si avvarrà della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Art. 15 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto e alla sua registrazione.

Art. 16 – Norme generali

L'Amministrazione, qualora lo ritenga utile e/o necessario, può:

- richiedere variazioni dei percorsi;
- sopprimere uno o più percorsi qualora il numero degli utenti non giustifichi, a suo insindacabile giudizio, il mantenimento del percorso;
- sopprimere una o più linee.

In caso di malattia, la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione dell'autista con altra persona avente i requisiti specificati all'art. 6, in quanto non sono ammesse interruzioni del servizio. Il nominativo del sostituto dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Scuola.

La ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni normative riguardanti i trasporti di persone, nonché di quelle che si riferiscono alla circolazione stradale.

In caso di scioperi, riunioni o assemblee sindacali che interessassero il personale della scuola, l'Amministrazione può chiedere, senza alcun onere a suo carico, variazioni degli orari e/o corse aggiuntive, cui dovranno adeguarsi anche gli assistenti.

E' fatto divieto di trasportare persone non addette al servizio o che non siano destinatarie del servizio stesso. Gli aggiudicatari dell'appalto si impegnano anche al trasporto degli alunni portatori di handicap ed alla eventuale collaborazione per la salita e discesa degli stessi dall'automezzo.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale notificare all'Autorità di Bacino provinciale le ditte che risulteranno concessionarie del servizio.

Art. 17 – Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo annuo di appalto viene versato alle ditte aggiudicatrici in numero di nove rate mensili di uguale importo, con la prima scadenza al trenta ottobre di ogni anno, su presentazione di regolare fattura sulla quale dovrà essere obbligatoriamente allegata la dichiarazione in ordine al versamento dei



Determinazione n. 168/I del 23/07/2010

contributi previdenziali ed assistenziali in ordine all'eventuale personale dipendente impiegato nell'esecuzione del servizio compreso il servizio di sorveglianza.

Il servizio di trasporto scolastico è soggetto ad IVA nella misura del 10%.

L'aggiudicatario non può ricevere alcuna somma dalle famiglie che sono tenute al versamento nelle casse comunali della sola quota fissata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 18 – Cessione di contratto e di credito, subappalto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.51 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario e dall'art.116 del D.Lgs n.163/2006 per le vicende soggettive dell'esecutore.

La cessione dei crediti è regolata dall'art.117 del D.Lgs n.163/2006.

Il subappalto, ammesso solo ove ne sia stata dichiarata l'intenzione in sede di offerta con l'indicazione della percentuale del servizio che si intende subappaltare, dovrà essere debitamente autorizzato alle condizioni di cui all'art.118 del D.Lgs n.163/2006. In caso di subappalto il corrispettivo verrà erogato alla ditta appaltatrice.

La ditta appaltatrice è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte del subappaltatore.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'impresa subappaltatrice dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di subappalto. All'atto della richiesta di autorizzazione, oltre alla documentazione comprovante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti professionali, dovrà essere presentata copia del contratto di subappalto.

Art. 19 – Controversie

Per quanto non specificatamente contemplato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del Codice civile ed alla legge regionale n. 46/1994. Eventuali controversie saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinario.

Il Foro competente è quello di Verona.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del DLGS n. 196 del 30/06/2003 si informa che tutti i dati forniti dalla ditta saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara d'appalto e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

I dati saranno comunque conservati ed eventualmente utilizzati per altri procedimenti amministrativi di evidenza pubblica. Il conferimento dei dati richiesti da parte della ditta / impresa partecipante è un onere a pena di esclusione dalla gara.

L'interessato gode dei diritti di cui al DLGS n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamenti per motivi legittimi.